

A.C. 1816-A

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
Relatrice: NESCI.

N. 1.

Seduta del 28 maggio 2019

ART. 1.

(Ambito di applicazione)

Sopprimerlo

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 10.

***1. 3.** Santelli, Occhiuto, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

Sopprimerlo

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 10.

***1. 4.** Ferro, Bellucci.

Sopprimerlo

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 10.

***1. 5.** Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Regione Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2018. Tale debito in carico allo Stato viene rimborsato dalla regione Calabria anche tramite incremento delle addizionali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2048.

1. 1. Maria Tripodi, D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della salute presenta alle Camere, a cadenza bimestrale, una relazione in merito agli atti assunti ed alle attività svolte in attuazione del presente decreto nonché ai relativi effetti, con particolare riguardo all'impatto sul livello conseguito dei livelli essenziali di assistenza.

1. 7. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire il conseguimento di adeguati livelli di assistenza, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi gli effetti delle norme vigenti che impediscono lo svolgimento delle procedure concorsuali e le relative assunzioni in conseguenza e per effetto dell'accertato aumento di spesa.

1. 8. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 2.

(Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario *ad acta* provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire, a mero scopo consultivo, la Consulta dei sindaci dei territori in cui ricadono i suddetti presidi ospedalieri.

2. 1. Santelli, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: previa aggiungere le seguenti: specifica e motivata.

2. 2. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: provvede motivatamente, aggiungere le seguenti: con specifico riferimento alle ragioni avanzate dall'interessato,.

2. 3. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016.

2. 4. Carnevali, Bruno Bossio, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere seguente:

Art. 2-bis.

(Personale degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria)

1. Al fine di assicurare la tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario previsti dalla vigente normativa, il Commissario *ad acta* procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ricognizione dei fabbisogni di personale degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria.

2. Nei successivi trenta giorni il Commissario *ad acta* predispose la graduatoria delle priorità dei fabbisogni e, in deroga a tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia di blocco assunzionale, procede alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato attingendo alle graduatorie esistenti, per il profilo richiesto, presso tutti gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria. Nel caso in cui non siano disponibili graduatorie derivanti da procedure concorsuali espletate, il Commissario *ad acta* richiede una terna di nominativi ai competenti Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e provvede alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. 01. Ferro, Bellucci.

ART. 3.

(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3. 39. Siani, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Bruno Bossio.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: questi decade alla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* , in caso di valutazione negativa scaturente dal non raggiungimento degli obiettivi, questi decade entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 102. Santelli, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, D'Ettore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito *con le seguenti:* nell'ambito.

Consequentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole:, anche in quiescenza.

3. 31. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito *con le seguenti:* nell'ambito.

***3. 2.** Rostan, Stumpo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito *con le seguenti:* nell'ambito.

***3. 9.** Santelli, Occhiuto, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito *con le seguenti:* nell'ambito.

***3. 30.** Bruno Bossio, Viscomi, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito *con le seguenti:* nell'ambito.

***3. 105.** Bellucci, Ferro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito *con le seguenti:* esclusivamente nell'ambito.

Consequentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole:, anche in quiescenza.

3. 21. Ferro, Bellucci.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in quiescenza.

***3. 10.** Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Bagnasco, Mugnai, Bond, Brambilla, Versace.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in quiescenza.

***3. 24.** Ferro, Bellucci.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in quiescenza.

***3. 32.** Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche in quiescenza *con le seguenti:*, individuabili anche nell'ambito delle società a totale capitale pubblico.

3. 25. Ferro, Bellucci.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, individuabili anche nell'ambito delle società a totale capitale pubblico

3. 26. Ferro, Bellucci.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: se dipendente pubblico *aggiungere le seguenti:* o di società a totale capitale pubblico.

3. 27. Ferro, Bellucci.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: per età preposto ad *con le seguenti:* nella direzione di.

3. 11. Santelli, Occhiuto, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4.

***3. 3.** Rostan, Stumpo.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4.

***3. 5.** Maria Tripodi, D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4.

***3. 22.** Ferro, Bellucci.

Al comma 4, sostituire le parole: Può essere *con le seguenti:* Non può essere.

3. 12. Santelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Occhiuto, Mugnai, Versace.

Al comma 4, sostituire le parole: per più enti *con le seguenti:* per non più di due enti territorialmente contigui.

3. 33. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, nelle Aziende sanitarie provinciali, provvedono a istituire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e secondo le modalità operative indicate dal Commissario *ad acta*, le Unità di cure primarie a cui dovranno afferire i pazienti interessati da patologie classificabili come codici bianchi. Le misure di cui al presente comma si attuano nell'ambito delle risorse della regione.

3. 13. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Un eventuale compenso aggiuntivo potrà essere erogato al Commissario straordinario solo a condizione che all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria, si siano ottenuti la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la diminuzione della migrazione sanitaria passiva e l'aumento del numero delle prestazioni sanitarie in Calabria.

3. 6. Santelli, Maria Tripodi, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Mugnai, Versace, Bond, Novelli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: stabilito *fino alla fine del comma, con le seguenti:* determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione inferiore a 200.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 136.000;

b) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione compresa tra 200.000 abitanti e 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 156.000;

c) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione superiore a 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari ad euro 166.000;

d) per le Aziende ospedaliere e universitarie fino a 600 posti letto il compenso lordo massimo pari ad euro 136.000;

e) per le Aziende ospedaliere e universitarie con posti letto compresi tra 600 e 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 146.000;

f) per le Aziende ospedaliere e universitarie con posti letto superiori a 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 166.000.

Agli importi calcolati sulla base dei precedenti criteri possono essere aggiunte indennità di risultato nella misura massima del 20 per cento del compenso in caso di conseguimento degli obiettivi prefissati dalla programmazione regionale. I compensi dei Direttori sanitari e dei Direttori amministrativi devono essere calcolati sulla base dei criteri precedenti con la riduzione del 20 per cento del compenso lordo massimo previsto per i Direttori generali ed i Commissari straordinari delle rispettive Aziende. L'indennità di risultato aggiuntiva dovrà essere ugualmente decurtata del 20 per cento.

3. 23. Ferro, Bellucci.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4.

***3. 1.** Rostan, Stumpo.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4.

***3. 103.** Santelli, Maria Tripodi, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Mugnai, Versace, Bond, Novelli.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunque entro il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. 28. Ferro, Bellucci.

Al comma 5, sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo.

***3. 4.** Rostan, Stumpo.

Al comma 5, sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo.

***3. 34.** De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Bruno Bossio.

Al comma 5, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

3. 35. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.

***3. 15.** Santelli, Occhiuto, Mugnai, Bagnasco, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.

***3. 29.** Ferro, Bellucci.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente comma è subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 7.

****3. 14.** Cannizzaro, Versace, Maria Tripodi, Occhiuto, Santelli, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, D'Ettore.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente comma è subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 7.

****3. 106.** Bellucci, Ferro.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso aggiuntivo di cui al presente comma è erogato al raggiungimento degli obiettivi,

3. 16. Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso aggiuntivo di cui al presente comma è erogato in relazione al superamento degli obiettivi stabiliti in particolare in materia di riduzione delle liste di attesa e all'effettivo incremento anche qualitativo dei livelli essenziali di assistenza,.

3. 100. Stumpo, Rostan.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso aggiuntivo di cui al presente comma è erogato solo all'esito della valutazione positiva sui risultati raggiunti in relazione all'incremento dei livelli essenziali di assistenza,.

3. 36. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 6, sostituire la parola: nove con la seguente: tre.

Consequentemente:

sopprimere il comma 8;

al comma 9, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.

3. 7. Maria Tripodi, D'Ettore, Occhiuto, Santelli, Mugnai.

Al comma 6, sostituire la parola: nove con la seguente: sei.

3. 37. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: dirigenti del Ministero della salute aggiungere le seguenti: , che operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate,

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, dopo le parole: spetta il aggiungere la seguente: solo.

3. 104. Menga, Nappi, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: dirigenti del Ministero della salute aggiungere le seguenti: e rappresentanti della Regione.

3. 140. D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, Mugnai, Bagnasco, Versace.

Al comma 6-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: Commissario straordinario fino a: evidenziando con le seguenti: Commissario straordinario, al Commissario ad acta, nonché al Ministro della salute e alle competenti Commissioni parlamentari, una prima relazione e le successive con cadenza trimestrale sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando le criticità che hanno provocato.

3. 101. Stumpo, Rostan.

Al comma 7, primo periodo, ovunque ricorra, sostituire la parola: sei con la seguente: nove.

***3. 17.** Santelli, Occhiuto, Mugnai, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

Al comma 7, primo periodo, ovunque ricorra, sostituire la parola: sei con la seguente: nove.

***3. 107.** Bellucci, Ferro.

Sopprimere il comma 8.

****3. 18.** Santelli, Occhiuto, Mugnai, Bagnasco, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

Sopprimere il comma 8.

****3. 20.** Ferro, Bellucci.

ART. 4.

(Direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale)

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 aggiungere le seguenti: ovvero, per i soli incarichi di direttore amministrativo, nell'ambito delle società a totale capitale pubblico.

4. 1. Ferro, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico di direttore amministrativo e sanitario, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016, che siano in possesso di comprovata esperienza nelle discipline oggetto dell'incarico.

4. 100. Nappi, Provenza, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammi, Menga, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 5.

(Dissesto finanziario degli enti del Servizio sanitario regionale)

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 4.

***5. 3.** Ferro, Bellucci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 4.

***5. 6.** Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: , anche.

5. 100. Stumpo, Rostan.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione aggiungere le seguenti: , tali da non consentire il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili esistenti nei confronti dell'ente con le modalità ordinarie.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2018 con le seguenti: all'annualità cui è riferibile detto stato di incapacità finanziaria;

al comma 4:

sostituire le parole: al 31 dicembre 2018 con le seguenti: all'anno cui si riferisce il dissesto;

aggiungere, in fine, le parole: ove non si debba provvedere ai sensi del comma 6, secondo periodo,

al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di manlevare gli assistiti del Servizio sanitario nazionale da ogni loro obbligazione verso gli erogatori per le prestazioni sanitarie ricevute in regime di accreditamento, è garantito l'integrale pagamento dei relativi corrispettivi.

5. 101. Cannizzaro, Santelli, Maria Tripodi, Occhiuto, D'Ettore, Versace, Mugnai, Bagnasco.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione *aggiungere le seguenti:* tale da produrre conseguenze sul piano degli assetti contabili ed economici.

5. 7. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e di altre amministrazioni dello Stato *fino alla fine del periodo.*

5. 8. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di altre amministrazioni dello Stato, *aggiungere le seguenti:*, ovvero nell'ambito delle società a totale capitale pubblico.

5. 5. Ferro, Bellucci.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o in quiescenza.

***5. 1.** Santelli, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Mugnai.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o in quiescenza.

***5. 9.** Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 6.

(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria)

Sopprimere il comma 1.

***6. 2.** Rostan, Stumpo.

Sopprimere il comma 1.

***6. 16.** Bruno Bossio, Viscomi, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Sopprimere il comma 1.

***6. 102.** Ferro, Bellucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.

6. 11. Ferro, Bellucci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione *aggiungere le seguenti:* dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria ovvero.

6. 10. Ferro, Bellucci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da CONSIP S.p.A. *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dall'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, denominata Azienda Zero, ente del Servizio sanitario della Regione Veneto, istituito con la legge della Regione Veneto 25 ottobre 2016, n. 19.

6. 20. Bond.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Pubblica amministrazione, ovvero, *aggiungere le seguenti:* della Stazione unica appaltante regionale o, in caso di impossibilità di quest'ultima,

6. 5. Santelli, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Mugnai.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni *con le seguenti:* il commissario ad acta è autorizzato a stipulare convenzioni, anche in forma aggregata, con la Stazione Unica Appaltante (SUA) della regione Calabria

6. 103. Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Santelli, Versace, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di centrali di committenza di altre regioni *con le seguenti:* della Stazione Unica Appaltante (SUA) della regione Calabria.

6. 4. Cannizzaro, Occhiuto, Santelli, Maria Tripodi, Versace, D'Ettore, Mugnai.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza.

6. 13. Ferro, Bellucci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare una razionalizzazione dei costi, il Commissario *ad acta* assicura l'aggregazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi, individuando a tal fine una unica struttura amministrativa aziendale o regionale supportata, ove occorra, dal personale proveniente dalle altre aziende o anche da altre amministrazioni pubbliche, selezionato sulla base di criteri di competenza ed esperienza.

6. 17. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 2, dopo la parola: stipula *aggiungere le seguenti:* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 100. Stumpo, Rostan.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla stipula di tale protocollo d'intesa restano in vigore le norme e le procedure vigenti.

6. 6. Santelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: predispone *aggiungere le seguenti:* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 101. Stumpo, Rostan.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: predispone *aggiungere le seguenti:*, con il supporto di AGENAS e delle associazioni scientifiche operanti in materia di edilizia sanitaria,.

6. 7. Santelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, d'intesa con la Regione.

6. 18. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò.

Al comma 4, sostituire le parole: gli enti del Servizio sanitario della Regione possono avvalersi *con le seguenti:* il Commissario *ad acta* si avvale.

6. 12. Ferro, Bellucci.

Al comma 4, sostituire le parole: possono avvalersi *con le seguenti:* si avvalgono.

6. 14. Ferro, Bellucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri ospedalieri di primo livello della rete ospedaliera regionale sono accorpati alle Aziende Ospedaliere di rispettivo riferimento territoriale. Il Commissario *ad acta* provvede con propri decreti a definire entro tale termine le modalità operative di tale accorpamento.

6. 8. Santelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di euro 82.164.205 *con le seguenti:* la spesa di euro 200.000.000.

6. 15. Ferro, Bellucci.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della Regione Calabria e garantire il diritto esigibile dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2019 e 2020, per la sensibile riduzione della mobilità sanitaria passiva e delle liste d'attesa, e per un piano per la stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, anche in deroga alla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma, si attuano in deroga alla previsione di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto.

5-ter. A copertura degli oneri di cui al comma *5-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. 104. Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, Versace, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del *turn over* e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

***6. 1.** Rostan, Stumpo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del *turn over* e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
***6. 19.** Bruno Bossio, Viscomi, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Considerato lo stato di criticità di parte delle strutture sanitarie pubbliche della regione, anche conseguenti ai limiti imposti al *turn-over* e all'attuazione del piano di rientro e la necessità di garantire comunque i livelli di assistenza ai cittadini, al solo fine di garantire il raggiungimento dei livelli minimi di assistenza per la specialistica ambulatoriale, il cui fabbisogno minimo è stato definito dal Commissario *ad acta* con decreto del Commissario *ad acta* n. 32 del 2017, la regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, la regione Calabria provvede ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.

6. 9. Cannizzaro, Santelli, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

ART. 7.

(Misure straordinarie di gestione delle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito della prevenzione della corruzione.)

Al comma 1, sopprimere le parole: , comma 1,

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo le parole: il Commissario straordinario aggiungere le seguenti: , sentito il Presidente dell'ANAC;

sostituire le parole: di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 32, comma 1, nei confronti delle imprese con le seguenti: di cui al medesimo articolo 32, comma 1, lettere a) e b) e comma 8, nei confronti delle imprese e dei soggetti privati

sopprimere le parole: al Presidente dell'ANAC e

7. 100. Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 8.

(Supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la selezione di tale personale, l'AGENAS si avvale di procedure selettive pubbliche e adotta criteri selettivi meritocratici; i curricula dei candidati assunti sono pubblicati online sul sito istituzionale dell'AGENAS in una sezione apposita intitolata con riferimento al presente decreto.

8. 1. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 9.

(Ulteriori disposizioni in tema di collaborazione e supporto ai Commissari)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. In deroga al limite temporale previsto dall'articolo 15, comma 1, il contingente di Carabinieri per la tutela della salute attualmente presente in Calabria è incrementato di 40 unità, di cui 32 del ruolo ispettori, 4 del ruolo sovrintendenti e 4 del ruolo appuntati e carabinieri. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.115.000 per l'anno 2019 e di euro 2.500.000 a decorrere dal 2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.

3-ter. L'Arma dei Carabinieri è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2019 e in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un numero di unità di personale corrispondente a quello indicato al comma 3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 210.464 per l'anno 2019, 1.464.977 per l'anno 2020, 1.795.506 per l'anno 2021, 1.967.457 per l'anno 2022, 1.996.013 per l'anno 2023, 2.038.876 per l'anno 2024 e 2.047.528 a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse tratte dalla disponibilità di bilancio del Ministero della difesa.

3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-ter, all'articolo 829, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «per un totale di 94 unità» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale di 134 unità»;

alla lettera b-bis) le parole: «76» sono sostituite dalle seguenti: «108»;

dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti: «b-ter) sovrintendenti: 4; b-quater) appuntati

e carabinieri: 4».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1:

sostituire la parola: 682.500 con la seguente: 1.797.500

sostituire la parola: 792.500 con la seguente: 3.292.500

9. 100. Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Loreface, Mammi, Menga, Nappi, Provenza.

ART. 10.

(Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Sopprimerlo.

10. 3. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria.

10. 2. Maria Tripodi, D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Mugnai, Versace.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Può essere disposto anche il commissariamento limitato ai dipartimenti, settori e unità operative nelle quali siano stati riscontrati condizionamenti o infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

10. 1. Maria Tripodi, D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità, la Commissione straordinaria provvede alla immediata rotazione di tutto il personale, assicurando l'esercizio di funzioni o mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

10. 4. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 11.

(Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 2019, il valore della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al fabbisogno di personale *pro capite* di ciascuna di esse, anche in considerazione del blocco delle assunzioni di nuovo personale cui sono state sottoposte le regioni che hanno stipulato un Accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico.

11. 12. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018 *fino alla fine del periodo, con le seguenti:*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il corrispondente valore della spesa sostenuta nell'anno 2004, o, se superiore a tale ammontare, il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

11. 9. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati.

***11. 14.** Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati.

***11. 2.** Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati.

***11. 102.** Bellucci, Ferro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. È istituito un fondo perequativo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019, al fine di garantire l'assunzione di nuovo personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al periodo precedente in proporzione al fabbisogno di personale *pro capite* di ciascuna di esse.

1-ter. Agli oneri derivanti dal fondo perequativo di cui al comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

11. 13. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e che sono risultate adempienti negli anni 2017 e 2018 dall'accertamento effettuato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali degli accordi sanitari di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 per un importo pari al 25 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

11. 11. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «diminuito dell'1,4 per cento» sono soppresse.

11. 10. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la regione Calabria, fino al raggiungimento del livello minimo dei livelli essenziali di assistenza (LEA), fissato in 160, non trova applicazione il limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale.

11. 18. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace, Maria Tripodi, D'Ettore.

Al comma 3, sostituire le parole: previo accordo con le seguenti: previa intesa.

11. 15. Schirò, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Siani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità del presente articolo, ove le Regioni certifichino la necessità di coprire le posizioni rese vacanti nell'ambito delle posizioni sanitarie, le stesse, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato possono consentire l'accesso al Servizio sanitario nazionale in qualità di dipendenti, ai medici laureati ed abilitati all'esercizio professionale, anche senza specializzazione, consentendo agli stessi la possibilità di conseguire, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, il diploma di specializzazione necessario agli sviluppi professionali e di carriera, mediante modalità alternative alle attuali impiegando il personale medico così specializzato anche per i servizi attivati nell'ambito delle cure primarie. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 settembre 2019, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale sono stabilite le modalità di individuazione delle aree mediche che necessitano copertura nonché le modalità applicative dei relativi percorsi formativi.

11. 108. Bond.

Sopprimere il comma 5-bis.

11. 101. Bagnasco, Pedrazzini, Mugnai, Bond, Brambilla, Novelli, Versace, D'Ettore.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali con le seguenti: nelle regioni commissariate, nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali, da individuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: graduatoria di merito aggiungere le seguenti: pubblicata sul sito istituzionale della Regione interessata.

11. 100. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

5-ter. Per effettive esigenze correlate alla garanzia dell'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria cui non è possibile far fronte con medici dipendenti, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), nei limiti di spesa per il personale previsti dal presente articolo, possono, limitatamente agli anni 2019 e 2020 conferire, previa procedura selettiva, incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo di durata non superiore a 24 mesi non rinnovabili, a medici già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che non abbiano superato il settantesimo anno di età. Il professionista cui viene conferito l'incarico, con provvedimento motivato e pubblicato adeguatamente sul sito dell'azienda o dell'ente, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla

dirigenza medica. Il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda o l'ente sia in grado di disporre, per lo svolgimento della stessa attività, assunzioni con contratto di lavoro subordinato. Restano salve, per quanto qui non diversamente disciplinato, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5-quater. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5-ter è subordinato al previo accertamento delle seguenti condizioni:

- a) preventiva programmazione dei fabbisogni di personale;
- b) indisponibilità di risorse umane all'interno delle medesime aziende, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
- c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- d) pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera c), rifiuto all'assunzione dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
- e) indizione infruttuosa, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, di procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, compiute dopo il 1° gennaio 2019, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire.

11. 103. Lorefice, D'Arrando, Lapia, Mammi, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. All'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «le misure di cui ai commi 862, 864 e 865» sono sostituite dalle seguenti: «le misure di cui ai commi 862 e 864»

11. 104. D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Lapia, Lorefice, Mammi, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Carenza dei medici del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono indire, fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza e nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale, apposite procedure concorsuali per la disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza finalizzate all'assunzione a tempo determinato di medici, anche non in possesso di alcun diploma di specializzazione, che, alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero abbiano svolto un numero di ore di attività equivalente ad almeno quattro anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale.

2. L'indizione delle procedure concorsuali di cui al comma 1 è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

- a) indisponibilità oggettiva di risorse umane all'interno delle medesime aziende, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
- b) assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- c) rifiuto, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all'assunzione;
- d) indizione infruttuosa, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, di procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire.

3. In esito alle procedure concorsuali di cui al comma 1, il personale medico privo di diploma di specializzazione è ammesso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto della programmazione nazionale, alla scuola di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza o, se non disponibile, presso un'altra scuola di specializzazione, equipollente o affine alla disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, per le quali l'azienda sanitaria di inquadramento abbia espresso preferenza derivante da necessità organizzative interne, con oneri a carico della Regione o Provincia autonoma di pertinenza. L'attività di tirocinio, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui compete in ogni caso la formazione teorica, è interamente svolta presso l'azienda sanitaria d'inquadramento.

4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale medico assunto ai sensi del comma 1 è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non può avere durata superiore a quella del corso di formazione specialistica di cui al comma 3 e può essere prorogato una sola volta per ulteriori 12 mesi. Il predetto personale è temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria e al relativo trattamento economico sono applicate le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale vigente. Il mancato ingresso entro un anno dalla stipula del contratto a tempo determinato nel percorso di formazione specialistica di cui al comma 3 comporta la risoluzione automatica del contratto stipulato in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 1.

5. Al fine di supplire alla carenza di medici specialisti nel Servizio sanitario nazionale, le aziende del SSN, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, possono, altresì, procedere fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, all'assunzione di medici in formazione specialistica nell'ultimo anno di scuola, con contratto a tempo determinato, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con funzioni adeguate al livello di competenze e autonomia raggiunte secondo la valutazione del direttore sanitario, sentiti il dirigente responsabile della pertinente struttura dell'azienda sanitaria e il medico preposto alla formazione o il tutore, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 3 e di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il medico assunto ai sensi del presente comma, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria ed ha diritto a seguire il programma di formazione teorica previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari. Nel suddetto periodo, il medico non ha diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999.

11. 060. Rizzo Nervo.

ART. 12.

(Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del mese di luglio 2021 con le seguenti: del mese di luglio 2020.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

12. 20. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1993, n. 368 e successive modifiche e integrazioni.

12. 10. Ubaldo Pagano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547 le parole: «I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «I medici in formazione specialistica nonché i medici veterinari iscritti all'ultimo anno e, qualora abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso»;

b) al comma 548, dopo le parole: «dei medici», sono aggiunte le seguenti: «e dei medici veterinari»;

c) dopo il comma 548, sono inseriti i seguenti:

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. Il rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Gli specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al relativo trattamento economico sono applicate le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale vigente. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e autonomia raggiunte, certificate prima dell'assunzione, congiuntamente, dalla scuola di specializzazione, tenendo conto degli indirizzi e delle valutazioni espressi dal Consiglio della scuola, e dai dirigenti responsabili delle strutture operative complesse presso le quali lo specializzando ha svolto le attività pratiche professionalizzanti. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE. Con specifiche intese tra le Regioni e Province autonome e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli

ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione. La formazione teorica compete alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. La formazione pratica può essere svolta anche presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro stipulato, che non può avere durata superiore a quella residuale del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e che può essere prorogato una sola volta di ulteriori 12 mesi. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fermo restando che il trattamento economico attribuito dall'azienda o dall'ente d'inquadramento deve in ogni caso assicurare allo specializzando un trattamento economico più favorevole rispetto a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica. Con decorrenza dal conseguimento del titolo di specializzazione essi sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale secondo quanto previsto dal comma 548.

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

- a) preventiva programmazione dei fabbisogni di personale;
- b) indisponibilità di risorse umane all'interno delle medesime aziende, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
- c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- d) pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera c), rifiuto all'assunzione dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
- e) indizione infruttuosa, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, di procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, compiute dopo il 1° gennaio 2019, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire.

12. 106. Menga, Lapia, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lorefice, Mammi, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «medici» sono inserite le seguenti: «, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».

***12. 3.** Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «medici» sono inserite le seguenti: «, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».

***12. 21.** De Filippo, Siani, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «medici» sono inserite le seguenti: «, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».

***12. 101.** Bellucci, Ferro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 365 è abrogato;

b) al comma 366, dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale».

****12. 4.** Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 365 è abrogato;

b) al comma 366, dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale».

****12. 23.** De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 365 è abrogato;

b) al comma 366, dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale».

****12. 104.** Bellucci, Ferro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 365 è abrogato;

b) al comma 366 dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale medico, tecnico-professionale, amministrativo e infermieristico delle Aziende e degli Enti del servizio sanitario nazionale».

12. 24. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 365 è abrogato;

b) al comma 366 dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale del ruolo sanitario delle Aziende e degli Enti del servizio sanitario nazionale».

12. 105. Bellucci, Ferro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 365, è sostituito dal seguente: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale».

12. 22. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale del ruolo sanitario bandite dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale».

12. 102. Bellucci, Ferro.

Sopprimere il comma 3.

12. 25. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 3, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti: A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa, nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero di tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

12. 100. Bond, Bagnasco, Pedrazzini, Mugnai, Novelli, Brambilla, Versace.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022 del corso di formazione specifica in medicina generale e fino al 31 dicembre 2021, per ciascuna procedura concorsuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e risultati idonei al predetto concorso, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, accedono al corso organizzato dalla Regione presso la quale hanno partecipato al concorso, tramite graduatoria riservata senza borsa di studio.

Conseguentemente, al medesimo comma:

Sopprimere il terzo periodo;

Sostituire il quinto periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2022, 2020, in relazione al corso 2020-2023 e 2021, in relazione al corso 2021- 2024; si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni e le Province autonome sulla base della quota di accesso al riparto del Fondo Sanitario Nazionale.

12. 26. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: i laureati in medicina e chirurgia *fino alla fine del comma, con le seguenti:* al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni.

12. 11. Ubaldo Pagano.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al terzo anno de corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

12. 27. De Filippo, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In considerazione della carenza di medici di medicina generale, che si prevede in aumento per i prossimi anni, e nelle more di una riprogrammazione dei fabbisogni e della formazione dei medici di medicina generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fino all'anno 2024 l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito anche ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale.

12. 28. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro della Salute con apposito decreto per 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le attività che possono essere esercitate dai medici con iscrizione al corso di formazione specialistica di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

12. 30. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il

limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».

12. 18. Ferro, Bellucci.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b-quinquies*) dopo le parole: «sulla base di accordi regionali e aziendali» sono aggiunte le seguenti: «potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multiprofessionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico, nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti/incarichi di infermiere di famiglia/di comunità e di psicologo di cure primarie senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;»;

b) dopo la lettera *m-ter*) è aggiunta la seguente:

m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera *0a*), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure conseguenti alla eventuale rinuncia agli incarichi assegnati.

6-bis Al fine di incentivare e valorizzare la funzione didattica del Servizio sanitario nazionale e garantire immediata disponibilità di professionisti sanitari contrastando il ricorso a forme di esternalizzazione delle attività assistenziali e di intermediazione di personale, ogni Azienda sanitaria, sede di formazione universitaria dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione di ostetrica, è autorizzata ad assumere, al termine di ogni anno accademico con contratti di formazione-lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del CCNL integrativo 2001 gli abilitati alle suddette professioni che si siano laureati nell'Ateneo con cui la stessa Azienda ha stipulato il relativo protocollo di intesa, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili derivanti dal piano assunzionale.

6-ter. Quanto previsto nel precedente comma può essere applicato al personale appartenente al profilo professionale di operatore socio-sanitario se formato nelle sedi delle Aziende sanitarie sede di corsi di laurea delle professioni sanitarie.

12. 33. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: dei modelli organizzativi, con le seguenti: di unità organizzative elementari.

***12. 8.** Novelli, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Versace.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: dei modelli organizzativi con le seguenti: di unità organizzative elementari.

***12. 35.** De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: e dello psicologo aggiungere le seguenti: nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità e di psicologo di cure primarie.

12. 32. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: e dello psicologo aggiungere le seguenti: nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità.

12. 107. Novelli, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti: a saldi invariati.

12. 34. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis.* I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica vengono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti.».

6-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

«521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68.40 milioni di euro per l'anno 2020, di 91.80 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

12. 38. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, nonché con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.

12. 36. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stia svolgendo la propria attività con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, anche se non in possesso della specializzazione specifica può essere ammesso anche come soprannumero, presso la scuola di specializzazione e l'intera attività di tirocinio è svolta presso la medesima azienda ospedaliera.

12. 37. Schirò, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Siani.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».

12. 0100. Trizzino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure a sostegno della formazione specialistica)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

«521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2019, di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019», allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

12. 0101. Carnevali.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure a sostegno della formazione specialistica)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

«521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 62,50 milioni di euro per l'anno 2019, di 85,90 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito

del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

12. 0102. Carnevali.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in materia di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica sono vincolate al finanziamento di ulteriori contratti.

1-ter. Gli importi stanziati per ogni singolo contratto di cui al comma 1 per cui l'avente titolo per qualsiasi motivo rinuncia sono destinati alla stipula di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero di quelli già definiti annualmente. Il Ministro della salute, di concerto con il Miur, definisce, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità attuative del presente comma.».

12. 0103. Carnevali.

ART. 13

(Disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale)

Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:

02. In caso di violazione del blocco temporaneo delle esportazioni e dell'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente, come previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 01 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva, al contravventore la sanzione è raddoppiata.

13. 102. Novelli, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace.

Al comma 1-bis, sopprimere le parole: , prevedendo l'istituzione, a supporto del direttore generale, delle figure del direttore amministrativo e del direttore tecnico scientifico.

13. 51. Carnevali.

Al comma 1-bis, sostituire le parole da: entro sessanta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: sono istituite, a supporto del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, le figure dirigenziali di livello generale del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'incremento di due posti di funzione dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono adeguati la dotazione organica, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma.

13. 104. Nappi, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Loreface, Mammi, Menga, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Il Direttore amministrativo deve essere selezionato dagli elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore amministrativo; il Direttore tecnico-scientifico deve essere individuato da apposito elenco che sarà costituito tramite decreto. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico cessano dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, per decorrenza dei termini e comunque entro sessanta giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore generale, fatta salva la possibilità di conferma.

13. 52. Carnevali.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al fine di migliorare la distribuzione dei medicinali ai cittadini residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, in detti comuni le regioni sono tenute a distribuire per il tramite delle farmacie aperte al pubblico, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito in legge dalla legge n. 405 del 2001, i medicinali ordinariamente distribuiti direttamente dalle strutture del servizio sanitario nazionale secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 8, comma 1, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali

locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

13. 105. Mandelli, Novelli, Mugnai, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Versace.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «per l'anno 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole «per l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019»

2-ter. Per l'anno 2019 la somma accantonata dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge citato, è ripartita per le finalità del punto a) e del punto b) secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

13. 100. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.

ART. 14

(Disposizioni finanziarie)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 maggio con le seguenti: 30 maggio.

14. 100. Mammi, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 15.

(Disposizioni transitorie e finali)

Sopprimere il comma 3.

15. 1. Santelli, Cannizzaro, Versace, Maria Tripodi, Occhiuto, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla.